



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 1/29 DEL 17.1.2014**

---

**Oggetto:** L.R. n. 15/2006, artt. 7 e 8 "Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna". Modifica alle Direttive di attuazione relativamente alla restituzione dei prestiti a tasso agevolato per la realizzazione di lungometraggi e all'acquisizione dei diritti.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che, con la L.R. 20 settembre 2006, n. 15 "Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna", la Regione riconosce il cinema quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

L'Assessore evidenzia che con la citata legge n. 15/2006 la Regione si prefigge l'obiettivo di incentivare la produzione in Sardegna di opere cinematografiche, sostenere la distribuzione di opere riguardanti la Sardegna, promuovere le attività culturali, incentivare l'attività di associazioni e circoli del cinema, favorire la formazione, assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione del materiale audiovisivo per fini culturali ed educativi e, inoltre, dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e degli audiovisivi anche attraverso la concessione di contributi ad Organismi pubblici e privati. In particolare rientra, tra gli obiettivi della citata legge, la realizzazione di lungometraggi in Sardegna che promuovano il territorio isolano, garantendo importanti ricadute economiche per le comunità locali e favorendo la crescita professionale degli operatori del settore (artt. 7 e 8).

Le modalità di concessione del prestito di cui al citato art. 7 e la tempistica relativa alla restituzione dello stesso sono definiti in maniera puntuale dalle Direttive di attuazione, previste dall'art. 23 della medesima legge, approvate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 48/14 del 29 novembre 2007 e n. 50/23 dell'11 dicembre 2007, e modificate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 68/21 del 3 dicembre 2008 e n. 73/17 del 20 dicembre 2008 a seguito di notifica della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, alla Commissione Europea e con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/12 del 10.8.2011.



L'Assessore riferisce che, con riferimento alle sopracitate previsioni normative, l'Assessorato ha già espletato, nelle diverse annualità, appositi bandi pubblici che hanno portato alla individuazione di società di produzione che hanno programmato la realizzazione di importanti produzioni cinematografiche in Sardegna.

L'Assessore evidenzia, però, che in sede di effettiva attuazione delle direttive sopra citate sono emerse difficoltà in merito alle fasi conclusive del procedimento, ossia della stipula dei contratti di finanziamento; ciò a causa della previsione relativa alle modalità di restituzione del prestito e alla operatività della polizza fideiussoria prevista dall'art. 8, comma 4, della citata legge n. 15/2006.

Le direttive vigenti infatti prevedono che "in caso di mancata restituzione del prestito la fideiussione bancaria o assicurativa interviene successivamente all'applicazione del comma 5 dell'art. 8 che prevede l'acquisizione da parte della Regione di una quota di diritti di utilizzazione o lo sfruttamento dell'opera fino al recupero degli importi dovuti. I soggetti inadempienti sono esclusi dal finanziamento". Ciò implica la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa di durata indefinita, che, allo stato attuale, le società di produzione non sono in grado di reperire a costi accettabili nel mercato del credito.

Pertanto l'Assessore evidenzia l'opportunità di ridefinire l'operatività della fideiussione bancaria o assicurativa prevista all'art. 8, comma 4, della L.R. n. 15/2006, al fine di favorire una positiva conclusione dei procedimenti in corso relativi ai bandi citati in premessa, nonché di garantire importanti ricadute economiche per le comunità locali coinvolte nella realizzazione del progetto filmico e la crescita professionale degli operatori del settore coinvolti.

L'Assessore, quindi, propone alla Giunta l'approvazione delle modifiche alle Direttive di attuazione richiamate in premessa, relativamente agli articoli 7 e 8 della L.R. n. 15/2006, inserendo all'interno del paragrafo "Ammontare del Contributo e altre disposizioni", al sesto capoverso, dopo "Qualora entro tre mesi successivi la società di produzione beneficiaria non fosse in grado di produrre adeguata fideiussione bancaria o assicurativa, l'Istituto di credito comunica l'inadempienza all'Assessorato proponendone l'esclusione dai benefici" la frase "La fideiussione bancaria o assicurativa è presentata a garanzia della effettiva realizzazione e consegna della copia campione del film". Il decimo capoverso inoltre viene così modificato "In caso di mancata restituzione del prestito si applica il comma 5 dell'art. 8 che prevede l'acquisizione da parte della Regione di una quota di diritti di utilizzazione o lo sfruttamento dell'opera fino al recupero degli importi dovuti. I soggetti inadempienti sono esclusi da ulteriori finanziamenti".



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

#### DELIBERA

di approvare le modifiche alle Direttive di attuazione della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, approvate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 48/14 del 29 novembre 2007 e n. 50/23 dell'11 dicembre 2007, e modificate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 68/21 del 3 dicembre 2008 e n. 73/17 del 20 dicembre 2008 e con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/12 del 10.8.2011, ed in particolare nel paragrafo "Ammontare del Contributo e altre disposizioni":

- inserendo al sesto capoverso, dopo "Qualora entro tre mesi successivi la società di produzione beneficiaria non fosse in grado di produrre adeguata fideiussione bancaria o assicurativa, l'Istituto di credito comunica l'inadempienza all'Assessorato proponendone l'esclusione dai benefici" la frase "La fideiussione bancaria o assicurativa è presentata a garanzia della effettiva realizzazione e consegna della copia campione del film";
- il decimo capoverso viene così modificato "In caso di mancata restituzione del prestito si applica il comma 5 dell'art. 8 che prevede l'acquisizione da parte della Regione di una quota di diritti di utilizzazione o lo sfruttamento dell'opera fino al recupero degli importi dovuti. I soggetti inadempienti sono esclusi da ulteriori finanziamenti".

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 della L.R. n. 15/2006.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci